



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

REGOLAMENTO PER I CONGRESSI NAZIONALI

PARTE I

Elezioni dei delegati al Congresso Nazionale

Art. 1

Ogni Sindacato Autonomo Bancari, costituito ai sensi dello Statuto Federale, potrà inviare al Congresso Nazionale:

- un delegato ogni 100 iscritti o frazione sino a 500 iscritti;
- un delegato ogni 250 iscritti o frazione per la parte eccedente i primi 500 iscritti.

Art. 2

I delegati di ogni S.A.B. al Congresso Nazionale, nei limiti indicati all'art. 1, verranno eletti con le modalità previste dal presente Regolamento.

Le elezioni potranno svolgersi alternativamente nei seguenti modi:

- a) tramite assemblea degli iscritti;
- b) tramite assemblea dei rappresentanti degli iscritti eletti in sede di assemblee aziendali o zonali, compresi pensionati ed esodati, la cui articolazione in seggi sarà a cura del Comitato Elettorale.

Le votazioni per eleggere i delegati dovranno effettuarsi esclusivamente a scrutinio segreto.

Art. 3

I Consigli Direttivi dei S.A.B. dovranno annunciare le elezioni:

- almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea degli iscritti di cui al punto a) dell'art. 2;
- almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea dei rappresentanti degli iscritti, di cui al punto b) dell'art. 2.

I Consigli Direttivi dei SAB, tramite la Segreteria Provinciale, dovranno comunicare alla Segreteria Nazionale la data di convocazione delle assemblee (iscritti o rappresentanti).

Le elezioni dovranno comunque effettuarsi entro il termine necessario per le comunicazioni previste dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 4

Elettore ed eleggibile come delegato al Congresso Nazionale è l'iscritto alla F.A.B.I..

I membri del Comitato Direttivo Centrale e del Collegio Sindacale della Federazione non sono eleggibili a delegati al Congresso Nazionale; parteciperanno di diritto a sensi dello Statuto Federale.

Art. 5

Presso ogni S.A.B. verrà costituito, a cura del Consiglio Direttivo Provinciale, un Comitato Elettorale composto da almeno 3 membri.

Art. 6

Per quanto attiene le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale:
ogni elettore (iscritto – art. 2 punto a – o rappresentante – art. 2 punto b-) non può ricevere più di una delega.
non è consentita, in alcun caso, la votazione a mezzo corrispondenza.

Art. 7

Possono essere presentate candidature per l'elezione a delegato al Congresso Nazionale, purché siano sottoscritte da almeno 100 iscritti o da rappresentanti di almeno 100 iscritti o da 1/20 degli iscritti e siano firmate dal (o dai) candidati per accettazione.

Le candidature - singole o presentate per gruppi - saranno riportate dal Comitato Elettorale sulla scheda unica in ordine alfabetico.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo del S.A.B. dovrà, tempestivamente, predisporre tutti gli strumenti operativi per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali (elenco degli iscritti, materiale per la compilazione delle schede, ecc.).

Il Consiglio Direttivo del S.A.B. dovrà, altresì, comunicare alla Federazione la data di convocazione dell'assemblea degli iscritti o dei rappresentanti degli iscritti per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

Art. 9

Potranno essere votati nominativi di candidati non eccedenti i 3/5 dei delegati da eleggere per il Congresso Nazionale.

I nominativi dovranno essere scelti tra quelli dei candidati riportati sulla scheda elettorale.

La scheda è valida anche se reca un numero di preferenze inferiore al quoziente massimo di cui al 1° comma; non è valida se riporta preferenze eccedenti il quoziente suddetto.

Art. 10

Si considerano non attribuiti i voti di preferenza dati a nominativi non compresi sulla scheda.

Art. 11

Chiuse le operazioni di votazione, il Comitato Elettorale provvederà allo spoglio delle schede ed a redigere e sottoscrivere apposito verbale delle operazioni di voto, di scrutinio e dei risultati di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Risulteranno eletti delegati al Congresso Nazionale F.A.B.I. i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 12

In caso di parità di voti attribuiti, a due o più candidati, si intendono eletti nell'ordine i candidati che hanno maggiore anzianità di iscrizione continuativa alla FABI.

Art. 13

Eventuali reclami dovranno essere notificati al Comitato Elettorale entro 48 ore dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 14

Copia dei verbali del Comitato Elettorale quali previsti all'art. 11, dovrà essere trasmessa, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, alla Federazione entro e non oltre il 60° giorno antecedente la effettuazione del Congresso Nazionale

Art. 15

Il ritardo nell'invio del verbale predetto oltre i termini di tempo indicati al precedente articolo fa decadere il S.A.B. dal diritto di partecipare al Congresso Nazionale, salvo diversa decisione del Congresso stesso.

Art. 16

Nei casi in cui le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale vengano effettuate secondo le previsioni di cui al punto b) dell'art. 2 del presente regolamento (elezioni di 2°), si dovranno osservare le seguenti procedure e norme:

- a) ogni rappresentante degli iscritti, eletto a partecipare all'assemblea dei rappresentanti per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale F.A.B.I., non può rappresentare più di:
- 15 iscritti per i S.A.B. aventi sino a 300 organizzati;
 - 25 iscritti per i S.A.B. aventi da 301 a 1000 organizzati;
 - 50 iscritti per i S.A.B. aventi oltre 1000 organizzati.
- b) ciascun seggio elettorale presso le assemblee aziendali o zonali dovrà redigere verbale delle operazioni di voto e dei risultati, inviandolo al S.A.B. cinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea provinciale dei rappresentanti degli iscritti di cui al punto b) dell'art. 2. Eventuali ricorsi da parte dei candidati dovranno essere notificati in forma scritta e debitamente motivati al Comitato Elettorale entro 24 ore dalla proclamazione degli eletti.

PARTE II

Disposizioni generali

Art. 17

I poteri, le modalità e l'organizzazione del Congresso Nazionale della FABI sono previsti dalle norme statutarie e dalle seguenti norme regolamentari ed aggiuntive.

Art. 18

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di parola (art. 15 dello Statuto):

- a) i componenti il Comitato Direttivo Centrale;
- b) i componenti il Collegio Sindacale della Federazione.

Partecipano con diritto di parola e di voto (art. 11 dello Statuto) i delegati eletti a norma del presente regolamento (parte I).

Art. 19

Oltre alle persone di cui all'articolo precedente, possono partecipare al Congresso, in qualità di Osservatori senza diritto di parola né di voto, gli iscritti alla F.A.B.I. segnalati dal SAB di appartenenza alla Segreteria Nazionale entro 60 giorni dalla data di effettuazione del Congresso Nazionale.

Verifica poteri

Art. 20

I delegati dovranno esibire la delega all'apposita Commissione di Verifica poteri per avere la tessera personale. La Commissione Verifica poteri ammetterà i delegati rappresentanti i S.A.B. in regola con i contributi federali sino ad almeno 30 giorni prima del Congresso. La verifica dovrà essere effettuata in base ai verbali di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 21

I delegati possono trasferire il loro mandato ad altro delegato, di norma dello stesso SAB, prima dell'inizio dei lavori congressuali, compilando l'apposito modulo e indicando chiaramente il nominativo del delegato e del delegante. Detto modulo, debitamente timbrato e controfirmato dalla Segreteria Provinciale del SAB interessato, dovrà essere consegnato alla Commissione Verifica Poteri.

Qualora il trasferimento della delega si verifichi durante i lavori congressuali, esso deve avvenire per iscritto a cura della Commissione Verifica Poteri ed alla presenza dei soggetti interessati (delegante e delegato).

Ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 22

Il numero dei voti a disposizione di ciascun delegato è pari a numero dei rappresentati.

Lavori del Congresso Nazionale

Art. 23

Il Congresso Nazionale è dichiarato aperto dalla Segreteria Nazionale che, immediatamente, farà procedere alla nomina dell'Ufficio di Presidenza.

Questo è composto dal Presidente, da 2 Vice Presidenti e da 2 o più Questori.

Art. 24

L'Ufficio di Presidenza proporrà, immediatamente, al Congresso la nomina della Commissione Verifica poteri. Proporrà, inoltre, la nomina di quelle Commissioni

(Elettorale, Statuto, Mozioni o altre) che si ravvisassero necessarie ed opportune, proponendo la composizione della Commissione Elettorale.

Art. 25

La Commissione Elettorale esprime, nel suo seno, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario e può articolarsi in seggi per le sole operazioni di voto.

Art. 26

I delegati ed i congressisti che intendono prendere la parola debbono richiederlo per iscritto alla Presidenza, avvalendosi degli appositi moduli.

Art. 27

Chiusa la discussione generale, avranno diritto a parlare coloro che prima della chiusura avevano presentato ordini del giorno e non li abbiano ancora illustrati.

Art. 28

Le votazioni avverranno ordinariamente per alzata di mano, a meno che venga richiesto da almeno 1/4 dei delegati l'appello nominale o lo scrutinio segreto; lo scrutinio segreto prevarrà rispetto all'appello nominale.

Avverranno sempre a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni alle cariche.

Le votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto ed il conseguente calcolo della maggioranza hanno luogo sulla base del numero dei rappresentanti dei delegati al Congresso (art. 16 dello Statuto).

Art. 29

Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati i 2/3 degli organizzati e decide normalmente a maggioranza dei voti rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta la maggioranza qualificata.

Art. 30

Gli emendamenti allo Statuto potranno essere sottoposti alla discussione e votazione del Congresso Nazionale:

- a) se presentati dalla Segreteria Nazionale a nome del C.D.C.;
- b) se proposti dalle assemblee congressuali dei S.A.B. e trasmessi alla Segreteria Nazionale 60 giorni prima della effettuazione del Congresso.

Art. 31

Il Congresso Nazionale dovrà eleggere, a norma di Statuto con scrutinio segreto e diretto, i membri del Comitato Direttivo Centrale, del Collegio Sindacale e dei Collegi dei Probiviri, su lista unica.

Potranno essere votati nominativi di candidati non eccedenti i 4/5 dei componenti il C.D.C., il Collegio Sindacale, i Collegi dei Probiviri.

La scheda è valida anche se reca un numero di voti inferiore al quoziente suddetto; è nulla se i voti espressi superano tale limite.

I candidati sono elencati sulla scheda in ordine alfabetico con la sola indicazione dell'Azienda di credito di appartenenza.

Ogni candidatura deve essere presentata entro il termine che verrà fissato dall'Ufficio di Presidenza del Congresso, con la firma del candidato per accettazione e di almeno 20 delegati per la presentazione.

Art. 31 bis

Esaurite le operazioni di voto ed il relativo scrutinio, la Commissione Elettorale comunicherà i risultati al Presidente del Congresso che ne dà pubblicità e proclama gli eletti alle cariche federali.

Eventuali ricorsi dovranno pervenire alla Commissione Elettorale, debitamente motivati e firmati dal candidato interessato, entro 24 ore dall'avvenuta proclamazione e la Commissione Elettorale sarà tenuta a rispondere al ricorrente nelle 24 ore successive.

Disposizioni finali

Art. 32

Per tutto quanto non è previsto né contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto federale e, previa approvazione del Congresso, le norme aggiuntive deliberate pro-tempore dall'ufficio di Presidenza del Congresso.

Art. 33

I delegati partecipano al Congresso Nazionale a spese del Sindacato rappresentato.

Il presente Regolamento si compone di nr. 7 pagine numerate da 1 a 7

Approvato dal 115° Consiglio Nazionale – Riccione 22-23 settembre 2009